

# Rapporto sul messaggio

numero **4858**  
data **3 settembre 1999**  
dipartimento **Istituzioni**

della Commissione della legislazione  
sul messaggio 23 febbraio 1999 concernente la legge di applicazione alla legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 (LALPP)

Il Consiglio di Stato intende con il messaggio del 23 febbraio 1999 aggiornare la legislazione in vigore nell'ambito della legge federale sulla previdenza professionale (LPP) del 25 giugno 1982, specificatamente alle competenze che la legge federale delega ai Cantoni.

Questa legge disciplina la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e tratta quindi di Fondazioni di previdenza del personale e di Istituti iscritti al Registro della previdenza professionale (in questo caso sia Fondazioni che Istituzioni di diritto pubblico).

L'art. 97 cpv. 2 della LPP permette infatti ai Cantoni l'emanazione di leggi di applicazione.

Nell'ottica di queste disposizioni il Consiglio di Stato aveva da tempo emanato un regolamento provvisorio entrato in vigore il 1° gennaio 1984, che in particolare definiva la regolamentazione dei prelievi di tasse.

Negli scorsi anni a seguito di un ricorso inoltrato da un fondo di previdenza per il personale di una ditta ticinese, la Commissione federale di ricorso in materia di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, ha ribadito che le attuali basi legali provvisorie in vigore in Ticino risultano insufficienti. Non possono essere quindi applicate per il prelievo di qualsiasi tassa, tanto che le tassazioni 1999 non sono ancora state emesse in attesa dell'entrata in vigore di questa nuova legge.

Occorre poi ricordare che la regolamentazione cantonale per gli Istituti e le Fondazioni di previdenza professionale può essere applicata unicamente quando questi hanno sede nel nostro Cantone; tocca quindi solo una parte del settore di previdenza dei dipendenti attivi in Ticino, che fanno sovente riferimento ad Istituti con sedi nella Svizzera interna.

Situazione legislativa:

<b>Base legale</b>	<b>Entrata in vigore</b>	<b>Proposta secondo messaggio CdS n. 4858</b>
Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)	1° gennaio 1985, CH	-
Ordinanza federale sulle tasse per la vigilanza di Istituti della previdenza professionale (OTPP)	17 ottobre 1984, CH	fissa le basi di calcolo per il prelievo delle tasse federali in merito
Regolamento provvisorio concernente la previdenza professionale	29 novembre 1983, TI	abrogato
Regolamento provvisorio concernente le controversie in materia di legge sulla previdenza professionale	11 luglio 1984, TI	abrogato
Regolamento circa la sorveglianza sulle Fondazioni	4 marzo 1997, TI	resta; aggancio alla nuova legge d'applicazione LALPP art. 7
Nuovo:		

Legge di applicazione alla legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 (LALPP)	Secondo decisioni Gran Consiglio	Fissa le basi legali per l'applicazione della legge federale LPP e sostituisce i due regolamenti del 29 novembre 1983 e dell'11 luglio 1984
---	-------------------------------------	---

Di fatto l'Esecutivo cantonale con questo messaggio riprende le disposizioni dei due regolamenti provvisori esistenti trasformandoli in legge.

Resta in vigore il regolamento circa la sorveglianza sulle Fondazioni che troverebbe comunque un aggancio nell'art. 7 del nuovo dispositivo.

Nell'ambito dei compiti di vigilanza delegati al Cantone, si tratta essenzialmente di verificare, in base ai bilanci annuali ed ai resoconti dei revisori, se la solidità generale dell'Istituto può essere garantita, rispettivamente se sono rispettate le basi legali federali.

In particolar modo l'Autorità di vigilanza interviene dove vengono segnalate lacune da parte dei revisori.

Per quanto riguarda le controversie tra Istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto, queste sono demandate per legge al Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica.

D'altro canto è l'apposita Commissione federale di ricorso che giudica i ricorsi contro le decisioni dell'Autorità di vigilanza che ogni Cantone è tenuto a designare e che secondo l'art. 1 della proposta di LALPP è per il Cantone Ticino il Dipartimento delle istituzioni; per esso ne è responsabile operativo la Divisione giustizia.

Da notare che lo stesso settore amministrativo segue la vigilanza sia nel campo previdenza professionale che in quello delle Fondazioni classiche.

Il Consiglio di Stato, trovando l'approvazione della Commissione della legislazione, ritiene che le proposte di tassazione nel dispositivo di legge siano confacenti e ponderate a quanto in vigore negli altri Cantoni e che riprendono comunque i regolamenti provvisori in vigore finora. Di fatto si propone di prelevare le seguenti tasse:

**Tassa base** (calcolata sul patrimonio lordo, non compresi i valori di riscatto delle Assicurazioni): minimo fr. 100.-- massimo fr. 700.-- / annui.

**Tasse supplementari** (calcolate in base ai premi di assicurazioni pagati a favore dei destinatari): minimo fr. 200.-- massimo fr. 300.-- / annui.

**Altre tasse:** richieste per prestazioni particolari (iscrizione, modifiche nell'iscrizione, estratto, approvazione rapporto finale, ecc.) da fr. 30.-- a fr. 1'000.-- per intervento in funzione dell'effettivo impegno amministrativo.

Le tasse della nuova legge dovranno essere applicate anche per l'approvazione dei conti ancora in sospeso.

Nel complesso la Commissione ritiene quindi valido il disegno di legge proposto con il messaggio n. 4858 del Consiglio di Stato.

Si rileva inoltre che non risultano difficoltà amministrative nell'ambito dei compiti delegati al Dipartimento cantonale delle istituzioni. Non va poi dimenticata l'urgenza imposta dall'impossibilità di procedere all'emissione delle tassazioni 1999 fino all'entrata in vigore di questa nuova legge.

La Commissione, a garanzia di una esatta distribuzione delle competenze costituzionali, propone di:

stralciare la designazione del Dipartimento competente per la vigilanza (secondo il messaggio è designato espressamente dalla legge Dipartimento delle istituzioni) lasciando al Consiglio di Stato il compito di designare la competenza con una sua decisione.

Di conseguenza l'articolo 1 diventa:

"L'Autorità cantonale di vigilanza sugli Istituti di previdenza professionale (art 61 LPP) è il Dipartimento designato dal Consiglio di Stato (in seguito detto Dipartimento)";

l'articolo 9 è stralciato in quanto l'abrogazione di regolamenti non spetta al Legislativo ma sottostà direttamente alle decisioni del Consiglio di Stato.

La Commissione della legislazione nell'ambito delle discussioni in merito al messaggio e degli approfondimenti nati con la stesura del rapporto coglie l'occasione per illustrare ulteriori aspetti legati a questa tematica.

### **Introiti tramite tasse cantonali**

Nel 1998 l'Ente pubblico cantonale ha emesso in questo ambito una tassazione di fr. 64'098.--. Questo importo è preventivato anche per il 1999.

### **Numero d'Istituzioni e Fondazioni iscritte**

In totale sono 212 gli Istituti e le Fondazioni subordinati al dispositivo di legge del presente messaggio. Tra questi, 45 sono Istituti iscritti nel Registro cantonale della previdenza professionale.

Riportiamo quindi l'insieme degli enti soggetti ai responsabili della Divisione giustizia

	<b>1990</b>	<b>1994</b>	<b>1996</b>	<b>1998</b>
<b>Fondazioni:</b>				
Previdenza a favore del personale	253	236	197	172
Classiche	250	315	350	382
<b>Istituti di previdenza iscritte al Registro della previdenza professionale ai sensi della LPP:</b>				
Fondazioni	56	43	38	34
Istituti di diritto pubblico	7	6	6	6
<b>Totale enti soggetti alle verifiche legali della Divisione giustizia:</b>	<b>566</b>	<b>600</b>	<b>591</b>	<b>594</b>
di cui Casse pensioni soggette alla proposta di legge del Messaggio n. 4858	316	286	241	212

Si può ipotizzare che la mole di lavoro riservata all'applicazione della legge di applicazione alla legge federale sulla previdenza professionale, sulla vecchiaia, sui superstiti e sull'invalidità, corrisponda circa al 35% dell'attività totale nel settore con tutte le Fondazioni.

### **Personale operativo**

Per quanto riguarda lo svolgimento dei compiti relativi a tutto il settore Fondazioni e Istituti di previdenza professionale, di cui il dettaglio nella tabella precedente, attualmente sono occupati un responsabile, un suo segretario a tempo pieno ed un ulteriore funzionario amministrativo al 75% (2,75 posti lavoro).

Per una valutazione globale delle attività dell'Amministrazione va comunque tenuto conto del lavoro totale di vigilanza sulle Fondazioni, quindi anche di quelle non espressamente a favore del personale o della previdenza professionale.

Ne risulta - considerando un impegno del 35% per lo svolgimento dei compiti fissati nella legge proposta con il Messaggio n. 4858 - un costo per l'Amministrazione di circa di fr. 160'000.--, che riportato al totale degli introiti in tasse 1998 non sembra garantire il principio della copertura dei costi chiaramente fissato dalle disposizioni di legge federali.

Nell'ambito della riforma dell'Amministrazione è quindi auspicabile un intervento a medio termine affinché con la riduzione delle spese ed ev. un aggiornamento delle entrate di tassazione si ritrovi maggiore equilibrio.

### **Osservazioni sulle proposte di tassazione**

La Commissione pur approvando - come detto precedentemente - il dispositivo proposto dal Consiglio di Stato con il Messaggio n. 4858, ritiene che in una prossima fase sia comunque auspicabile la revisione degli importi di tassazione.

Oggi infatti risulta per esempio che la Cassa pensione dei dipendenti dello Stato, con una sostanza di ca. 2 miliardi di franchi, paga annualmente fr. 700.-- di tasse, mentre la Fondazione di una ditta privata con una sostanza di fr. 145'000.-- viene tassata con fr. 800.-- annui.

Comunque la Commissione ritiene che gli importi di tassazione - riservati adeguamenti di dettaglio - non debbano essere complessivamente aumentati.

### **Attività di vigilanza**

Risulta evidente che se l'attività di vigilanza risulta efficace in particolar modo con i piccoli e medi Istituti di previdenza, essa si trova di fatto con un margine di manovra molto più ridotto con gli enti più grandi: margine di manovra assai limitato nel caso particolare della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, essendo in questo caso i rapporti istituzionali più complessi e imbrigliati.

### **L'importanza strategica degli Istituti con sede in Ticino**

Si coglie l'occasione per rilevare come di fatto risulti particolarmente favorevole all' economia cantonale la presenza di aziende con un proprio Istituto di previdenza professionale. Questo permette la presenza di grosse forze finanziarie gestite da centri operativi locali, che quindi offrono importanti sinergie economiche direttamente nel Cantone Ticino

D'altro canto permettono un cospicuo ritorno fiscale al momento del recupero dei diritti di previdenza dei singoli assicurati.

Risulta evidente la perdita dell'impatto economico per tutti quegli operatori ticinesi affiliati a Casse pensioni con sede fuori Cantone.

La tabella sottostante permette qualche indicazione in merito, più precisamente per quanto riguarda gli iscritti al Registro cantonale della previdenza professionale.

<b>Sostanza</b>	<b>Numero Istituti</b>	<b>Esempio</b>
< di fr. 1 Mio	6	-
da fr. 1 Mio a fr. 10 Mio	60	-
da fr. 10 Mio a fr. 100 Mio	16	Varie Casse pensioni ed Istituti bancari e finanziari, alcune importanti industrie, (Pharmaton - Bioggio, Castelletti - Chiasso, Globus - Montagnola, ecc.), Cassa pensioni dipendenti di Locarno e Chiasso
da fr. 100 Mio a fr. 1 Md	4	Fondazione previdenza BSI, Cassa pensioni dei dipendenti della Città di Lugano, Fondo di previdenza per il personale dell' Ente ospedaliero cantonale, Fondazione previdenza ditta AGE
> fr. 1 Md	1	Cassa pensioni dipendenti dello Stato
<b>Totale</b>	<b>87</b>	

Con queste osservazioni e richiamando il Consiglio di Stato sulle osservazioni di dettaglio espresse, la Commissione della legislazione propone al Parlamento di approvare il decreto legislativo allegato al presente rapporto.

### **Per la Commissione della legislazione:**

Olimpio Pini , relatore  
Bergonzoli E. - Bergonzoli S. -  
Bertoli - Bobbià - Canonica G. -  
Dell'Ambrogio - Ghisletta - Jelmini -  
Marzorini - Pantani

Disegno di

## LEGGE

di applicazione alla legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 (LALPP)

### **Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino**

- richiamata la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982;
- visto il messaggio 23 febbraio 1999 n. 4858 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 3 settembre 1999 n. 4858 R della Commissione della legislazione,

**decreta:**

#### **Articolo 1**

<sup>1</sup>L'Autorità cantonale di vigilanza sugli istituti di previdenza professionale (art. 61 LPP) è il Dipartimento designato dal Consiglio di Stato (in seguito detto Dipartimento).

<sup>2</sup>Esso tiene il registro cantonale della previdenza professionale.

#### **Articolo 2**

Il Dipartimento è l'Autorità competente all'applicazione della legislazione federale in materia di previdenza professionale.

#### **Articolo 3**

<sup>1</sup>Gli istituti di previdenza devono trasmettere ogni anno all'Autorità cantonale di vigilanza, entro sei mesi dall'anno contabile, il proprio rendiconto annuale corredato dai rapporti e documenti prescritti.

<sup>2</sup>L'Autorità cantonale di vigilanza può prescrivere che il rendiconto venga allestito su un modulo speciale.

#### **Articolo 4**

L'Autorità cantonale di vigilanza riscuote per il controllo dei rendiconti annuali le seguenti tasse calcolate sul patrimonio lordo (non compresi i valori di riscatto delle assicurazioni):

1. da fr. 0 a fr. 100'000.-- fr. 100.--

da fr. 100'001.-- a fr. 500'000.-- fr. 300.--

da fr. 500'001.-- a fr. 1'000'000.-- fr. 400.--

da fr. 1'000'001.-- a fr. 5'000'000.-- fr. 500.--

da fr. 5'000'001.-- e oltre fr. 700.--

2. Le suddette tasse sono maggiorate di un supplemento per i premi d'assicurazione che l'istituto di previdenza paga a favore dei destinatari in ragione di fr. 200.-- per premi annui lordi sino a fr. 100'000.-- e di fr. 300.-- per premi superiori.

#### **Articolo 5**

Per i seguenti provvedimenti ordinari è riscossa una tassa unica proporzionata al tempo dedicato al lavoro:

a) Iscrizione provvisoria fr. 200.--

- b) Iscrizione definitiva fr. 200.-- a fr. 2'000.--
- c) Modificazione o radiazione di una iscrizione nel registro fr. 50.-- a fr. 200.--  
della previdenza professionale
- d) Rilascio di un estratto del registro fr. 30.--
- e) Approvazione del rapporto finale di un istituto radiato dal fr. 200.-- a fr. 2'000.--  
dal registro della previdenza professionale
- f) Spese per datori di lavoro non affiliati fr. 50.-- a fr. 500.--
- g) Adozione di provvedimenti intesi a eliminare i difetti fr. 200.-- a fr. 2'000.--  
accertati (giusta l'art. 62 cpv. 1 lett. d LPP)

### **Articolo 6**

Se occorre procedere ad una revisione, ad un controllo o ad un accertamento straordinari, cagionati dall'istituto di previdenza, quest'ultimo deve pagare una tassa commisurata alla portata del lavoro richiesto.

### **Articolo 7**

Per gli istituti di previdenza con veste giuridica di fondazione, vale inoltre il regolamento circa la sorveglianza delle fondazioni del 4 marzo 1997, fatta eccezione per le norme in contrasto con la legislazione cantonale e federale in materia di previdenza professionale.

### **Articolo 8**

<sup>1</sup>Le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto [nonché le pretese fondate sulla responsabilità giusta l'art. 52 LPP e in merito al regresso giusta l'art. 56a cpv. 1 LPP](#) sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni, [quale istanza unica](#).

<sup>2</sup>Valgono le norme della legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Sezione del tribunale di appello) in materia di assicurazioni sociali, del 6 aprile 1961.

### **Articolo 9**

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.